



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona*

**PREMESSO** che il 30 maggio p.v. avrà luogo una manifestazione, che si terrà nell'area dello svincolo di Matrei am Brenner sull'autostrada A13/Inntal, dalle ore 12.00 alle ore 17.30, con grave ripercussione sulla circolazione della A22 - Autostrada del Brennero e dei territori provinciali limitrofi;

**CONSIDERATO** che tale evento determinerà l'adozione da parte delle Autorità austriache di un provvedimento di interdizione al traffico sul corridoio del Brennero, in entrambe le direzioni, e precisamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 t. e dalle ore 11.00 alle ore 19.00 per tutti gli altri veicoli;

**TENUTO CONTO** che tale interdizione cade in una giornata in cui vige il divieto di circolazione dei veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 t. sull'intera rete autostradale e stradale extraurbana a livello nazionale, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 12 dicembre 2025;

**DATO ATTO** delle preliminari interlocuzioni con il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e con il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, volte a delineare lo scenario d'impatto dell'evento sulle rispettive province allo scopo di individuare le necessarie e più opportune misure per garantire la massima sicurezza stradale, attenuare le criticità e ridurre i disagi per l'utenza per la giornata del 30 maggio 2026, che sarà interessata dai flussi turistici legati al "ponte" della Festività Nazionale del 2 giugno, nonché alla ricorrenza della Pentecoste, periodo in cui notoriamente si registrano, sull'asse del Brennero, consistenti volumi di traffico turistico proveniente da (e di rientro verso) i Paesi del Centro e del Nord Europa;

**CONSIDERATO** che il 13 maggio 2026 si è tenuta una riunione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità ("*Viabilità Italia*"), in cui sono state condivise le misure da adottare per garantire la sicurezza della circolazione e attenuare i forti disagi previsti su buona parte della viabilità interessata, che comprendono: la tempestiva informazione agli utenti della strada; l'adozione, in coordinamento con le Prefetture delle altre province interessate, di provvedimenti di limitazione della circolazione; l'intensificazione dei servizi di polizia stradale; il coordinamento delle strutture di soccorso e assistenza e del sistema integrato di protezione civile;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati: **1)** dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano che ha esteso il divieto di circolazione dei mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate (già previsto per quella giornata dal D.M. 12 dicembre 2025, n. 325 nella fascia oraria 9:00-14:00) dalle ore 7:00 alle ore 20:00 lungo l'autostrada A22, in direzione Nord, e sul resto della viabilità ordinaria di quel territorio provinciale, salve le eccezioni puntualmente indicate; **2)** dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento, che ha vietato la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate, sull'intera tratta dell'autostrada A22 ricadente nel territorio di quella provincia, in direzione Nord, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 della stessa giornata del 30 maggio, nonché, a partire dalle ore 7.00, su tutte le strade extraurbane di quel territorio provinciale;

**RITENUTA** l'opportunità di adottare uno specifico provvedimento finalizzato a prevenire e mitigare le possibili ripercussioni della situazione sopra rappresentata sulla rete viaria di questo



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona*

territorio provinciale, a garantire la sicurezza e fluidità del traffico veicolare, nonché a scongiurare disagi e turbative connessi a eventuali blocchi della circolazione stradale;

**VALUTATO** che – alla luce delle specificità della rete stradale provinciale e, in particolare, della circostanza che questo territorio è attraversato dal principale itinerario alternativo al corridoio del Brennero, fruibile sia dal traffico leggero che pesante, per il raggiungimento del confine italo-austriaco (A4 in direzione Venezia-Udine e successivamente A 23 fino al valico di Tarvisio) – risulti proporzionata e adeguata al conseguimento delle finalità di cui sopra la misura del divieto di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 30 maggio 2026, sull'autostrada A22, in direzione Nord, limitatamente al tratto compreso tra Verona Nord e il confine con la provincia autonoma di Trento;

**PRESO ATTO** della riunione del C.O.V. tenutasi in data 26 maggio 2026, nel corso della quale è stato condiviso l'impianto dispositivo del presente provvedimento;

**VISTI** l'art. 6 del D.lgs. n. 285/1992;

### **DECRETA**

#### **ART. 1 – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI – A 22**

1. **Dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 30 maggio 2026** è vietata la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate, sull'autostrada A22, in direzione Brennero, **nel tratto compreso tra lo svincolo di Verona Nord e il confine con la provincia autonoma di Trento**, fermo restando il divieto di circolazione dei predetti mezzi, previsto a livello nazionale, nella stessa giornata del 30 maggio p.v. dalle 9.00 alle 14.00, come disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 12 dicembre 2025.
2. Gli automezzi adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate che, all'entrata in vigore del divieto, si trovino già in circolazione in direzione nord sull'autostrada del Brennero, nel territorio della Provincia di Verona, potranno sostare nei luoghi e con le modalità che l'Ente concessionario, d'intesa con la Polizia Stradale, riterrà di individuare in relazione alla situazione contingente, tenuto anche conto della disponibilità delle aree attrezzate per l'ammassamento dei mezzi pesanti previste nel vigente Piano Neve provinciale.
3. Dal divieto di cui al precedente punto 1 sono esclusi solo gli automezzi di seguito elencati, purchè non diretti al Brennero, previa esibizione della documentazione comprovante la destinazione non contrastante con i divieti di cui al presente provvedimento:
  - automezzi diretti alle stazioni di scarico del sistema del trasporto combinato strada-ferrovia (Ro.La.), previa esibizione dell'acquisto o prenotazione del titolo di viaggio per il giorno 30.05.2026;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona*

- gli automezzi che trasportano generi alimentari deperibili, bestiame, carburante, prodotti per uso medico, purchè non diretti al Brennero e dietro presentazione dei Documenti di Trasporto (DDT).

### **ART. 2 - ECCEZIONI GENERALI**

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: Forze di Polizia, Forze armate, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Croce Rossa e Bianca, Mezzi di Soccorso e di pronta emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade.

### **ART. 3 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

1. Gli Organi di Polizia, ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lg. 30.4.1992, n. 285 l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e sono altresì incaricati di vigilare sull'osservanza dello stesso.
2. Al fine di contenere quanto più possibile i disagi per gli autotrasportatori, le società "Autostrada del Brennero S.p.A." e "Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.", nonché gli altri gestori della viabilità provinciale sono incaricati di provvedere, con ogni modalità e mezzo ritenuto utile, alla più ampia e capillare informazione del contenuto della presente ordinanza.
3. I competenti Organi della Polizia Stradale sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti in deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico e ad ogni altro pregiudizievole fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto nei termini di legge.

IL PREFETTO  
(Martino)